

## **LE REGISTRAZIONI, SENZA CONSENSO DELL'INTERESSATO, SONO LEGITTIME SE VOLTE ALLA TUTELA DI UN DIRITTO. LA SENTENZA N. 11322/2018 DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

Riportiamo di seguito la sintesi di una importante decisione della Corte di Cassazione in materia di registrazioni di conversazioni. I principi che emergono dalla pronuncia della Cassazione possono riguardare anche i casi in cui occorra tutelare il diritto alle cure degli anziani malati cronici non autosufficienti o di persone con gravi disabilità: si pensi ad esempio alle situazioni in cui i familiari ricevono minacce (verbali) di denuncia o di segnalazione alle Forze dell'ordine nel caso in cui non accettino la dimissione dei loro cari non autosufficienti da ospedali o case di cura. Oppure ai casi in cui ricevono comunicazioni di pagamento o di condizioni di ricovero/prestazione, che il gestore della struttura residenziale o del servizio rifiuta di rilasciare per iscritto (e che quindi, oltre a non essere valide, non sono segnalabili alle associazioni di tutela dei malati e, di conseguenza, alle autorità di vigilanza, per esempio delle Aziende sanitarie regionali).

In sintesi, la Cassazione ha chiarito che la registrazione di conversazioni verbali effettuata con mezzi tecnologici non costituisce un illecito se la persona che regista ha posto in essere tale comportamento per esigenze di tutela dei propri diritti ed ha adottato tutte le cautele necessarie al fine di evitare la diffusione dei dati raccolti e la loro pubblicazione per scopi diversi dalla tutela di un proprio diritto. Importante: la registrazione è pienamente legittima anche se avviene all'insaputa dei propri interlocutori. E vale sia per registrazioni di chiamate telefoniche, che per registrazioni di incontri di persona.

Con la sentenza n. 11322 del 10 maggio 2018, la Corte di Cassazione si è infatti pronunciata su di un giudizio relativo ad un dipendente che, in sede di giustificazioni orali in merito ad altra precedente contestazione della società, aveva consegnato una chiavetta Usb contenente registrazioni di conversazioni effettuate in orario di lavoro e sul posto di lavoro coinvolgenti altri dipendenti, ad insaputa degli stessi e senza alcuna autorizzazione da parte loro.

In merito alla questione circa la legittimità o meno di tali registrazioni, effettuate in assenza di consenso degli interessati, la Corte di Cassazione, dopo aver sottolineato che – nei fatti di causa – il dipendente in questione aveva adottato tutte le cautele al fine di evitare la diffusione dei dati raccolti e la loro pubblicazione per scopi diversi dalla tutela di un proprio diritto, ha ricordato che «*la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente sottolineato, in termini generali, come la rigida previsione del consenso del titolare dei dati personali subisca “deroghe ed eccezioni quando si tratti di far valere in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito”* (Cassazione, Sezioni Unite, 8 febbraio 2011, n. 3034)» e che «*la registrazione fonografica di un colloquio tra presenti, rientrando nel genus delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 del Codice Civile, ha natura di prova ammissibile nel processo civile del lavoro così come in quello penale*».

Inoltre, per la Corte di Cassazione «***il diritto di difesa non va considerato limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata*** mediante citazione o ricorso. Non a caso nel codice di procedura penale ***il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. sussiste anche in capo a chi non abbia ancora assunto la qualità di parte in un procedimento***».

La registrazioni di conversazioni anche in vista di una difesa del diritto dell'utente – ad esempio il malato non autosufficiente o una persona con disabilità intellettiva e limitata o nulla autonomia – sono assolutamente legittime. Si tratta, si legge ancora nella sentenza «*di una condotta legittima, pertinente alla tesi difensiva del lavoratore e non eccedente le sue finalità, che come tale non poteva in alcun modo integrare non solo l'illecito penale ma anche quello disciplinare, rispondendo la stes-*

*sa alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto».*

È quindi opportuno ribadire qui il consiglio che viene sempre dato a coloro che si rivolgono alla Fondazione promozione sociale Onlus/Ets e alle organizzazioni del Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base per la difesa dei diritti (in primo luogo alle prestazioni sanitarie) di persone malate o con disabilità non autosufficienti: considerare solo le risposte/comunicazioni scritte;

anche quando giungono comunicazioni verbali richiedere conferme/resoconti scritti e, comunque, registrare le conversazioni e le telefonate, anche quelle, se del caso, intrattenute con le organizzazioni di difesa dei diritti. D'altronde, tutte le indicazioni fornite ai casi che la Fondazione promozione sociale Onlus/Ets segue sono riportate per iscritto sul sito [www.fondazionepromozionesociale.it](http://www.fondazionepromozionesociale.it) e negli articoli di questa rivista. *Scripta manent, verba volant.*

## **Superamento della contenzione meccanica nei luoghi di cura della salute... (segue da pag. 43)**

*interagiscono durante la degenza), non altrettanto evitabile e rispondente al criterio di proporzionalità»* (così la Cassazione, V Sezione penale, n. 50497 del 20 giugno 2018).

Pertanto, il Ministero della Salute ha formulato sette “Raccomandazioni e azioni per il superamento della contenzione entro un triennio (2021-2023)”, superamento che «*si configura come un processo necessario e urgente, ma complesso, che necessita di molteplici azioni a tutti i livelli istituzionali, così come a livello dei beneficiari dei servizi e della cittadinanza*».

Le sette raccomandazioni del Ministero riguardano: l'attivazione di percorsi di riconoscimento delle pratiche limitative delle libertà personali; l'assunzione di iniziative per conoscere e monitorare la contenzione; la garanzia delle attività di formazione e tutte le operatrici e gli operatori; il rispetto dei diritti e della dignità delle persone (in quanto «*non c'è cura senza il riconoscimento dell'altro come persona, titolare*

*di dignità e di diritti»); l'organizzazione di servizi di salute mentale e di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza integrati, inclusivi e radicati nel territorio; la garanzia della qualità dei luoghi di cura e dei servizi; la promozione del lavoro di equipe e del lavoro in rete dei servizi sanitari e sociali.*

In merito, il Ministero della Salute «*definirà uno specifico percorso di monitoraggio finalizzato all'analisi dei progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel presente documento (...) nella finalità generale del pieno riconoscimento dei diritti e della dignità della persona in cura*».

In conclusione del documento, il Ministero propone uno schema di Accordo sul documento per il superamento delle misure di contenzione meccanica, di cui si propone l'assunzione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.